

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1549/82 DEL CONSIGLIO
dell'8 giugno 1982
recante sospensione temporanea del dazio autonomo della tariffa doganale comune per taluni peperoni rossi o verdi della sottovoce ex 07.04 B della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

considerando che la produzione nella Comunità del prodotto di cui all'articolo 1 del presente regolamento non consente di coprire il fabbisogno dell'industria utilizzatrice della Comunità; che è quindi nell'interesse della Comunità sospendere al livello del 10 % il dazio autonomo della tariffa doganale comune per tale prodotto;

considerando che, tenuto conto della difficoltà di valutare con esattezza l'evoluzione a breve termine della situazione economica nel settore interessato, è opportuno prendere tale misura di sospensione solo a titolo temporaneo, stabilendo la durata della sua validità in base all'importanza della produzione comunitaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 1982, il dazio autonomo della tariffa doganale comune per i peperoni rossi o verdi, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi con contenuto di umidità non superiore a 9,5 % ma non altrimenti preparati, della sottovoce ex 07.04 B I, è sospeso al livello del 10 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 8 giugno 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. EYSKENS